



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 16/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 29 settembre 2014, n. 55

Variante all'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 n.245 del 16.11.2010 e n. 246 del 16.11.2010 relativa alla modifica della Cabina di Trasformazione AT/MT e dei relativi elettrodotti di collegamento AT ed MT nell'ambito del nodo RTN di BRINDISI SUD in località "Tuturano".

PREMESSO CHE:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;

l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e ss.mm.ii., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed

istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

con D.D. n.245 del 16.11.2010 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 387/03 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia ha rilasciato alla società Eva Solare Srl l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 10,080 MW, ubicato nel comune di Brindisi e denominato "Brindisi 3";
- opere connesse costituite dall'ampliamento dell'esistente sezione a 150kV del nodo RTN (stazione 380/150 kV) di Brindisi Sud, realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti per i quali si prescrive, analogamente, il completo interramento;

con D.D. n.246 del 16.11.2010 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 387/03 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia ha rilasciato alla società Eva Solare Srl l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 8,4672 MW, ubicato nel comune di Brindisi e denominato "Brindisi 1";

successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 25.11.2010 le opere connesse sono state scisse da quelle di costruzione dei due impianti di generazione da fonte solare e volturate alle singole società, per quanto di competenza, nelle modalità di seguito descritte:

- Voltura a Rete Rinnovabile S.r.l. dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dei soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominati "Brindisi 3" e "Brindisi 1", aventi potenze rispettivamente di 10,080 MW e di 8,4672 MW, nonché alla sola costruzione della cabina di trasformazione AT/MT interrata;

- Voltura a Terna S.p.A. dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'ampliamento della esistente sezione a 150 kV del nodo RTN (Stazione a 380/150 kV) di Brindisi Sud e dei cavidotti di connessione agli impianti interrati, nonché al solo esercizio della cabina di trasformazione AT/MT;

in data 28.09.2012 la società Rete Rinnovabile S.r.l. ha richiesto a Terna S.p.A. di elaborare una differente soluzione di connessione mantenendo invariato il punto di connessione alla RTN costituito dalla stazione RTN (380/150 kV) di Brindisi Sud.

In data 18.04.2013 la medesima Società ha inoltre fatto istanza a Terna S.p.A. (ai sensi dell'art. 19.9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, 125/10 e 51/11) affinché la cabina di trasformazione AT/MT ed i relativi collegamenti a 150 kV fossero ricompresi nell'ambito della RTN di proprietà TERNA, con oneri di realizzazione, esercizio e manutenzione a carico di quest'ultima;

in data 30.04.2013 Terna S.p.A., tenuto conto della rilevanza ai fini della sicurezza e dell'efficienza del Sistema Elettrico Nazionale delle opere in questione, ha emesso una nuova STMG che prevede l'inclusione della cabina di trasformazione AT/MT e dei relativi collegamenti a 150 kV nell'impianto di rete per la connessione, accettata da Rete Rinnovabile S.r.l., e in data 02.05.2013, congiuntamente alla società Rete Rinnovabile s.r.l., ha presentato alla Regione Puglia istanza di voltura in favore di Terna S.p.A. dell'A.U. rilasciata con D.D. n.246 del 16/11/2010 per la parte relativa alla costruzione della cabina di trasformazione AT/MT;

preso atto della richiesta formulata, con la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 01.08.2013 è stata volturata a Terna SpA l'Autorizzazione Unica n. 245/2010, limitatamente alla sola costruzione della cabina di trasformazione AT/MT;

Terna ha quindi elaborato una nuova soluzione progettuale, per la realizzazione della quale ha presentato istanza di variante di AU oggetto del presente atto.

RILEVATO CHE:

- la Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., con sede legale Viale Egidio Galbani, 70, Roma, con pec inoltrata il 07.03.2014, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della variante in oggetto;
- dopo aver espletato l'istruttoria dell'istanza, l'Ufficio Energia Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2401 del 10.04.2014, ha trasmesso la nota di "Comunicazione di preavviso di improcedibilità. Richiesta integrazione documentale", a cui la Proponente ha dato riscontro con nota di integrazione documentazione acquisita al protocollo con n. 2762 del 05.05.2014;
- a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 2896 del 13.05.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha comunicato alla Società proponente e agli Enti coinvolti che si avviava formalmente il procedimento in oggetto e, contestualmente, si convocava, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 05.06.2014;

PRESO ATTO dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Autorità di Bacino della Puglia che con nota prot. n. 6618 del 29.05.2014 comunica che "dall'esame degli Elaborati e degli Strati Informativi depositati sul portale www.sistema.puglia.it si è rilevato che la cabina di trasformazione di che trattasi, rispetto a quanto già autorizzato, ha subito alcune modifiche relativamente all'allocazione dei quadri MT e del sistema di supervisione e controllo, che saranno collocati in un apposita area ricavata all'interno dell'edificio integrato comandi controllo e servizi ausiliari della nuova sezione 150 kV in SF6 del nodo della esistente stazione RTN denominata "Brindisi Sud", nonché rispetto al posizionamento delle apparecchiature AT, che saranno collocate all'interno del perimetro della citata stazione 380/150kV "Brindisi Sud" (...). È stato inoltre rilevato che i siti oggetto dei suddetti interventi non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2005";
- ARPA Puglia - DAP Brindisi che con nota prot. n. 31803 del 05.06.2014 comunica che "la variante apporterà variazioni non significative rispetto a quanto già autorizzato ad eccezione dell'impatto elettromagnetico dovuto alla nuova configurazione di progetto", e quindi conferma il nulla osta espresso con propria nota prot. 142 del 2 gennaio 2014, inviato alla Provincia di Brindisi ed alla Amministrazione Comunale di Brindisi. Si riserva di esporre le proprie valutazioni in merito al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo.

Terna SpA, preso atto del parere espresso da ARPA acquisito in sede di Conferenza, con modulo parere dichiara di impegnarsi "al rispetto delle prescrizioni previste";

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, che con nota prot. n. 11319 del 16.10.2013 conferma la validità del nulla osta già rilasciato in data 13.05.2010;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, che con nota prot. n. 4963 del 04.06.2014 comunica che "valutati gli elaborati progettuali, considerato che le opere in variante ricadono all'interno della stazione TERNA già esistente, questa Soprintendenza non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere, alle condizioni già espresse con note prot. 7464 e 7465 dell'11/5/2010";
- Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, che con modulo parere invita la Società proponente a presentare istanza per il rilascio del parere preventivo dei VV FF, visto che si tratta di un'attività compresa nel DPR n. 151/2011.

Terna SpA, preso atto del parere espresso da ARPA acquisito in sede di Conferenza, con modulo

parere dichiara di impegnarsi “al rispetto delle prescrizioni previste”;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con prot. n. 8335 del 05.06.2014 comunica che “con riferimento all’oggetto, questa Soprintendenza ha preso in esame gli elaborati tecnici trasmessi, dai quali sembrerebbe che la nuova soluzione sia migliorativa rispetto a quella originaria. Tuttavia, a maggiore verifica di detto assunto, si ritiene opportuno fare richiesta di ulteriore documentazione progettuale con puntuale riferimento ad una simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante rendering con fotoinserimento. Pertanto questo Ufficio si riserva di esprimere il proprio parere non appena pervenuto il suddetto elaborato”.

Terna SpA, preso atto del parere espresso dal MIBACT acquisito in sede di Conferenza, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall’Ente.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con prot. n. 11061 del 24.07.2014, esaminata la documentazione integrativa acquisita in data 23.07.2014 con prot. n. 1032, e constatato che il progetto in variante risulta migliorativo rispetto alla soluzione originaria ricadendo all’interno della stazione Terna già esistente, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento stesso;

RILEVATO INOLTRE, CHE:

- di tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi con la nota prot. n. 2896 del 13.05.2014, i seguenti non hanno trasmesso parere:

1. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
2. Regione Puglia - Ufficio Espropri
3. Regione Puglia - Servizio LL.PP - Struttura tecnica Provinciale
4. ASL FG
5. Ministero Sviluppo Economico - Sezione U.S.T.I.F

Si evidenzia che il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 57305 del 22.07.2014, ha espresso parere favorevole. Il suddetto parere è stato trasmesso dalla Terna SpA con la nota acquisita al protocollo con n. 4584 del 25.08.2014;

- con nota prot. n.3560 del 26.06.2014 è stata trasmessa alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, in data 05.06.2014 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti in tale sede.

Nel suddetto verbale Terna SpA è stata invitata ad ottemperare in fase esecutiva alle richieste del Comando Provinciale VV.FF., della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ed al deposito presso Regione, ARPA e ASL del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012.

Con la stessa nota è stata comunicata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento la conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- Cabina di Trasformazione AT/MT - Variante, ubicata nel comune di Brindisi in località “Tuturano”;
- con nota prot. n. 4584 del 25.08.2014, la Società proponente ha depositato presso l’Ufficio Energia:
- 3 copie del progetto definitivamente adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- Asseverazione resa ai sensi del DPR 380/2001 del progettista con il quale assevera la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate

dagli Enti che ne hanno partecipato al procedimento;

- Dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante con cui si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti enti;
- Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo;
- Parere positivo trasmesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto con nota prot. n. 11061 del 24.07.2014;
- Parere positivo trasmesso dal Settore Urbanistica e Assetto del territorio del Comune di Brindisi con nota prot. n. 57305 del 22.07.2014;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 55 del 29/09/2014 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70, 00100 Roma, iscritta al Registro Imprese della Provincia di Roma al n. 05779661007, R.E.A. 922416, C.C.I.A.A. n. 05779661007, della Variante all'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 n.245 del 16.11.2010 e n. 246 del 16.11.2010 relativa alla modifica della Cabina di Trasformazione AT/MT e dei relativi elettrodotti di collegamento AT ed MT nell'ambito del nodo RTN di BRINDISI SUD in località "Tuturano".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società dovrà inoltre depositare entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente Atto Dirigenziale gli strati informativi e gli elaborati grafici aggiornati sul portale www.sistema.puglia.it in conformità a quanto depositato cartaceamente con la nota acquisita agli atti del prot. n.4584 del 25.08.2014.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 (dodici) fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
